

LA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948

L'entrata in vigore. Il 2 giugno del 1946 fu eletta l'Assemblea Costituente col compito di redigere la Costituzione e di garantire l'amministrazione del paese fino all'entrata in vigore della nuova Carta.

Nel dicembre del '47 l'assemblea terminò i propri lavori e il 1 gennaio del 1948 la Costituzione entrò in vigore.

La struttura. La Carta costituzionale della Repubblica italiana è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. La divisione principale è la seguente:

- i principi fondamentali (articoli 1-12);
- la parte I (articoli 13-54), dedicata ai diritti e ai doveri del cittadino;
- la parte II (articoli 55-139), in cui si definiscono i meccanismi di esercizio dei poteri dello Stato;
- le disposizioni transitorie e finali che regolano l'entrata in vigore delle nuove norme e il passaggio dall'ordinamento monarchico a quello repubblicano.

Riforme costituzionali. Al fine di prevenire violazioni autoritarie della Costituzione, i padri costituenti idearono dei meccanismi molto complessi per modificarne degli articoli. In particolare, per attuare una riforma di uno o più articoli della Costituzione è necessaria l'approvazione di una maggioranza pari almeno ai 2/3 delle due Camere del Parlamento. In caso invece di approvazione con maggioranza semplice (cioè almeno il 50% più o uno), la riforma deve essere sottoposta a referendum.

I poteri dello Stato. L'architettura istituzionale prevista dalla Costituzione si ispira al principio della divisione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) ed è quella di una repubblica parlamentare. I cittadini, infatti, eleggono i membri del Parlamento e non il capo dello Stato, che viene invece eletto dal Parlamento. Inoltre, dopo le elezioni, la maggioranza parlamentare esprime un governo e questo, prima di insediarsi, deve ottenere la fiducia delle due Camere.

Il Parlamento. È titolare del potere legislativo ed è diviso in due Camere che hanno pari poteri (bicameralismo perfetto): la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, rispettivamente con 630 e 315 membri eletti ogni cinque anni. Ogni legge deve essere approvata dalle due camere, e nel caso in cui una delle due camere modifichi la legge approvata dall'altra camera, l'iter legislativo deve essere ripetuto.

Il Governo. È titolare del potere esecutivo ed è rappresentato dal Consiglio dei Ministri. I suoi poteri e quelli del Presidente del Consiglio furono limitati allo scopo di prevenire delle derive autoritarie. Il Presidente, infatti, è ufficialmente solo un coordinatore delle attività del Consiglio dei Ministri, e inoltre non può né nominarli né destituirli dall'incarico. Come già detto, il leader dell'esecutivo non viene eletto dai cittadini ma viene espresso dalla maggioranza parlamentare uscita dalle elezioni, e la "squadra di governo" si insedia solo dopo l'ottenimento della fiducia delle due camere. Il Governo può mettere in atto delle leggi (i decreti legge) che hanno una durata limitata di 60 giorni, dopo i quali devono essere trasformati in legge dal Parlamento, altrimenti decadono.

La magistratura. È titolare del potere giudiziario ed è indipendente dal potere politico. Il suo organo di governo è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il Presidente della Repubblica. È il capo dello Stato e rappresenta l'unità della nazione. Come già detto, viene eletto dalle due camere parlamentari ogni sette anni e la sua funzione è quella di garante imparziale della Costituzione. Il Presidente ha il potere di conferire la nomina ai ministri proposti dallo schieramento che ha vinto le elezioni. In caso di crisi di governo, tiene delle consultazioni con i rappresentanti principali dei vari partiti allo scopo di verificare le condizioni per la nascita di una nuova maggioranza di governo. Ha il potere di sciogliere le camere e di indire nuove elezioni, e può anche farlo in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura (cinque anni, vedi sopra) se non esistono le condizioni per il proseguimento dell'attività di governo e per crearne uno nuovo. Il capo dello Stato promulga le leggi approvate dal Parlamento, ma può anche bocciarle se rileva in esse degli elementi di incostituzionalità. Il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e indice i referendum.

La Corte Costituzionale. Detta anche “Consulta”, è un organo composto da giudici i cui compiti sono: 1) giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi; 2) risolvere conflitti di attribuzione (cioè su chi deve decidere su una determinata questione) tra i poteri dello Stato, nonché esprimersi su quelli tra lo Stato e le Regioni; 3) esprimersi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica; 4) esprimersi sull’ammissibilità dei referendum.

In sintesi, i capisaldi dell’architettura istituzionale della Repubblica italiana sono la centralità del Parlamento a discapito dei poteri del Governo e del Presidente del Consiglio – che sono ridotti rispetto a quelli che hanno i governi della maggior parte delle democrazie occidentali – nonché la presenza di un capo dello Stato non eletto dai cittadini ma dal Parlamento in qualità di garante imparziale della Costituzione. L’idea di limitare i poteri del governo si spiega con la volontà di prevenire delle svolte autoritarie e pertanto fu molto influenzata dalla recente, e ancora viva, esperienza della dittatura.

Autonomie locali e “devolution”. L’articolo 5 della Costituzione afferma che lo Stato promuove le autonomie locali allo scopo di favorire il decentramento amministrativo. In parole povere, vuol dire che lo Stato centrale delega agli organi di governo locale (Regioni, Province e Comuni) la responsabilità gestionale su alcune materie.

Alla metà degli anni ’60, in aggiunta a Province e Comuni, furono istituite ufficialmente le 20 Regioni, i cui primi Presidenti e Consigli regionali furono eletti nel 1970. Una materia che fin da subito venne attribuita alle Regioni fu la sanità.

Una “devolution” (=decentramento) più marcata fu attuata con la riforma del 2001, la quale assegnò alle Regioni la gestione in molti campi, dalla Sanità ai trasporti locali, dall’edilizia scolastica al turismo, dall’energia alle infrastrutture. Alcuni sono di competenza esclusiva delle Regioni, altre sono invece in concomitanza tra Stato e Regioni, il che provoca non di rado conflitti di attribuzione, soprattutto in quelle materie – come infrastrutture, energia, turismo – di interesse nazionale.

Una Costituzione che rappresenta le principali culture e tradizioni politiche italiane. Il contenuto degli articoli è il frutto dell’incontro di idee e valori dei partiti presenti all’interno dell’Assemblea Costituente. Partendo dal principio democratico basilare della sovranità popolare, espressa nella prima frase del primo articolo, all’interno della Carta ci sono infatti principi di ispirazione sia liberale, sia socialista, sia cattolica, ovvero di tutte le principali culture politiche della storia dello stato unitario.

- La tradizione politica socialista-laburista è evidente già nell’articolo 1, dove l’espressione “fondata sul lavoro” indica che qualsiasi azione dello Stato e dei suoi organi deve essere sempre vincolata al mantenimento delle condizioni che permettano a tutti i cittadini di avere un reddito che sia commisurato al lavoro svolto e alla qualifica conseguita. La creazione o la tutela di queste condizioni dovrebbe essere pertanto l’obiettivo prioritario e imprescindibile dell’attività di governo, anche per ciò che riguarda gli impegni finanziari. Altri articoli della Costituzione, oltre ad affermare principi di garanzia per la dignità dei lavoratori, attribuiscono allo Stato il compito di garantire a tutti l’istruzione, l’assistenza sanitaria e quella previdenziale (sostegni al reddito, pensioni etc.) secondo i fondamenti della solidarietà sociale e del welfare state.

- La cultura liberale e liberista è presente in quegli articoli che prevedono un ruolo minimo e limitato dello Stato, nonché negli articoli in cui lo Stato è chiamato a tutelare la proprietà privata e il risparmio.

- La tradizione del cattolicesimo sociale, che si ispirava alla dottrina sociale della Chiesa, si richiama a molti dei contenuti precedentemente citati, ma in aggiunta a questi va ricordato il principio del decentramento amministrativo (di cui già parlava il Partito Popolare di don Sturzo), nonché la promozione di comunità intermedie poste tra l’individuo e lo Stato, come la famiglia, la Chiesa stessa e le sue organizzazioni, le associazioni politiche, sindacali, assistenziali, di volontariato, la scuola e le altre istituzioni pubbliche locali, le quali rappresentano, secondo questa visione, il tentativo di superare da un lato l’individualismo liberale e dall’altro lo statalismo socialista.